REGOLAMENTO (CEE) N. 184/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1991

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [2] ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990 ; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90 [4], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS » ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3685/90 della Commissione [5] ha stabilito, per i prodotti succitati, eccettuate le carote e le fragole, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 3 febbraio 1991 ; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a definire, per i prodotti in oggetto, i periodi succitati fino al 24 marzo 1991 conformemente all'allegato ;

considerando che il funzionamento dell'MCS deve essere assicurato mediante l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 90, le lattughe diverse da quelle di cui al codice NC 0705 19 00, le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui al codice NC 0806 10 15, i meloni di cui al codice NC 0807 10 90 e le fragole di cui al codice NC 0810 10 90.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 4 febbraio 1991.

[1] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
[2] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
[3] GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
[4] GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.
[5] GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

(Periodo dal 4 febbraio al 24 marzo 1991)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Lattuga a cappuccio	0705 11 90	I
Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15	I
Meloni	0807 10 90	I
Fragole	0810 10 90	I